

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 45 Data: 14/03/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Il giorno **14 Marzo 2008**, alle ore **15:00**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	S
BELCECCHI FABIANO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	N
BINCI ANDREA	S	MONTALI GIANNI MARIA	S
BRECCIAROLI LUCA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BUCCI ACHILLE	S	PENNONI MARIA CELESTE	S
CARDELLI RITA	S	PENTERICCI MARCELLO	S
CHERUBINI GUGLIELMO	N	POLITA MARCO	S
CINGOLANI PAOLO	S	ROSSETTI SIRO	S
COLTORTI UGO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
D'ONOFRIO MARCO	S	SANTINELLI CESARE	S
FANCELLO DANIELE	S	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	N	SARDELLA MARIO	N
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 27 Assenti n. 4

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: AGUZZI BRUNA, SORANA VINCENZO, CONTI VALENTINA

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA NANSUBUGA MOLLY risulta Presente S/N (S)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA** .

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il **PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: /

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1020250 C.C. n. 45 del 14/03/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente deliberazione predisposto dal Servizio Polizia Municipale, da cui risulta la necessità di approvare un nuovo Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "Nuovo regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato”;

ATTESO che al competente Servizio Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.Lgs. n. 26/2000, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della strada” e successive modifiche;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 11.03.2008;

DATO ATTO che durante la seduta vengono proposti al testo del Regolamento gli emendamenti di seguito riportati:

Emendamenti del Consigliere Bucci Achille del gruppo consiliare P.R.C.

"Art.6 - sostituire commi 1-2 con il seguente comma: "A ciascuna filiale degli Istituti di Credito con sede nella Z.T.L. è concesso un permesso di transito e sosta per un periodo massimo di un'ora.

Art.7 - abrogare commi 1 e 2

Art.9 - abrogare comma 1

Art.11 - dopo le parole "all'interno delle Z.T.L." aggiungere: "qualora queste siano a più di 150 m. dalle zone non soggette a limitazione"

Art.14 - togliere commi da 1 a 3

Art.15 - togliere commi 1-3-7-8"

Emendamento della Giunta Comunale

Art.15 sostituire comma 7 con il seguente: "Per assistenza domiciliare e familiare potranno essere rilasciate autorizzazioni mensili di transito e sosta, per un periodo massimo di un'ora esponendo, all'interno del veicolo, l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento"

A seguito della presentazione del sopra riportato emendamento della Giunta Comunale l'abrogazione del comma 7 dell'art.15 proposta dal Consigliere Bucci è ritirata.

Emendamento del Consigliere Lillini Alfio del gruppo consiliare Sinistra Democratica

Art.8 comma 2 dopo le parole "10,30" sostituire con "10,00" ed inserire "sabato solo mattino"

Emendamenti del Consigliere Santarelli Pierluigi per il gruppo consiliare P.D. - L'Ulivo

Art.8 comma 2 (due) aggiungere "..... Medesima autorizzazione sarà rilasciata per un veicolo a disposizione dei gestori dell'Enoteca Regionale e di un veicolo a disposizione della scuola di cucina Italcook con sede nella Zona a Traffico Limitato"

Art.15 - Abrogare il comma 4 (quattro)

Art.15 - Abrogare il comma 9 (nove)

Il Consigliere Santarelli Pierluigi durante la discussione ritira l'abrogazione del comma 9 dell'Art.15

Emendamento dei gruppi di maggioranza: P.R.C. - Verdi - P.D.C.I. - S.D. - P.D.-L'Ulivo

Art.23 aggiungere comma 7: "Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio per un periodo di 1 anno dalla sua entrata in vigore. Gli esiti di tale monitoraggio saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie"

Emendamento della Giunta Comunale

Art.1 al titolo "Residenti" aggiungere la parola "Dimoranti"

DATO ATTO altresì che durante la seduta i Gruppi di maggioranza: P.R.C. - P.D.C.I. - Verdi - S.D. - P.D presentano la seguente Risoluzione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA IL SINDACO

1) a verificare, comunicando gli esiti al Consiglio Comunale, la possibilità di limitare l'accesso e la sosta nella Z.T.L. di Corso Matteotti durante la fascia oraria di istituzione dell'area pedonale, ai soli possessori di contrassegno per invalidità, purchè tale invalidità comporti limitazioni alla capacità di deambulare;

2) ad incrementare in maniera consistente il numero di parcheggi riservati agli invalidi lungo le vie XV Settembre e Mura Occidentali, qualora l'accesso e la sosta nella Z.T.L. di Corso Matteotti vengano limitati in ragione di quanto previsto al precedente punto.

DA MANDATO AL SINDACO

affinchè, verificata la possibilità di dare legittima attuazione a quanto indicato al comma 1, provveda ad introdurre tale integrazione al testo del "Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato" previa semplice comunicazione al Consiglio Comunale"

ATTESO che la Risoluzione di cui sopra, ritirata dai proponenti, è stata fatta propria dal Consigliere Massaccesi Daniele del gruppo consiliare A.N. e dal medesimo ripresentata;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentazionale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alle votazioni;

CON VOTAZIONI rese nei modi e forme di legge che hanno fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO BUCCI: ART.6 SOPPRIMERE E SOSTITUIRE COMMI 1 E 2

PRESENTI	N.26
VOTANTI	N.25
ASTENUTI	N.01 (Binci per P.D. - L'ulivo)
FAVOREVOLI	N.17
CONTRARI	N.08 (Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C. - Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE EMENDAMENTO BUCCI: ART. 7 ABROGARE COMMI 1 E 2

PRESENTI	N.26
VOTANTI	N.21
ASTENUTI	N.05 (Binci per P.D. L'Ulivo - Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.15
CONTRARI	N.06 (Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Entra: Lillini

Sono presenti in aula n.27 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

EMENDAMENTO BUCCI: ART.9 ABROGARE COMMA 1

PRESENTI	N.27
VOTANTI	N.23
ASTENUTI	N.04 (Binci per P.D. - L'Ulivo - Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.16
CONTRARI	N.07 (Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

EMENDAMENTO BUCCI: ART.11 INTEGRARE COMMA 1

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.23	
ASTENUTI	N.04	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.07	(Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE EMENDAMENTO BUCCI: ART.14 ABROGRARE COMMII 1, 2 E 3

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.23	
ASTENUTI	N.04	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	17	
CONTRARI	06	(Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Escono: Montali e Fancello

Sono presenti in aula n.25 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

VOTAZIONE EMENDAMENTO GIUNTA: ART.15 SOSTITUIRE COMMA 7

PRESENTI	N.25	
VOTANTI	N.25	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.09	(Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C. - Agnetti e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Entra: Montali

Sono presenti in aula n.26 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

VOTAZIONE EMENDAMENTO BUCCI: ART.15 ABROGARE COMMII 1, 3 E 8

PRESENTI	N.26	
VOTANTI	N.21	
ASTENUTI	N.05	(Binci per P.D. -L'Ulivo - Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.15	
CONTRARI	N.06	(Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Entra: Fancello
Escono: D'Onofrio e Agnetti
Sono presenti in aula n.25 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

VOTAZIONE EMENDAMENTO LILLINI: ART.8 MODIFICARE E INTEGRARE COMMA 2

PRESENTI	N.25	
VOTANTI	N.21	
ASTENUTI	N.04	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.05	(Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Montali e Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

Entrano: D'Onofrio e Agnetti
Sono presenti in aula n.27 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

VOTAZIONE EMENDAMENTO SANTARELLI PER P.D.-L'ULIVO: ART.8 INTEGRAZIONE COMMA 2

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.19	
ASTENUTI	N.08	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C. - Agnetti e Montali per F.I. - D'Onofrio per A.N.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.03	(Pennoni per F.I. - Massaccesi e Santinelli per A.N.)

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE EMENDAMENTO SANTARELLI PER P.D. - L'ULIVO: ART.15 ABROGARE COMMA 4

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.23	
ASTENUTI	N.04	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.23	
CONTRARI	N.00	

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE EMENDAMENTO GRUPPI MAGGIORANZA: ART.23 AGGIUNGERE COMMA 7

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.18	
ASTENUTI	N.09	(Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C. - Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)
FAVOREVOLI	N.18	
CONTRARI	N.00	

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE EMENDAMENTO GIUNTA: ART.1 INTEGRARE TITOLO

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.19	
ASTENUTI	N.08	(Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C. - Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)
FAVOREVOLI	N.19	
CONTRARI	N.00	

L'emendamento è approvato

VOTAZIONE DELIBERA COSI' COME EMENDATA

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.22	
ASTENUTI	N.05	(Binci per P.D. - L'Ulivo - Marasca, Polita e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - Pentericci per D.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.06	(Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)

Escono: Rossetti, Marasca e Pentericci

Sono presenti in aula n.24 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

VOTAZIONE RISUOLUZIONE MASSACCESI DANIELE A.N.

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.23	
ASTENUTI	N.01	(Polita per M.D. Jesi è Jesi)
FAVOREVOLI	N.6	(Agnetti, Montali e Pennoni per F.I. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N.)
CONTRARI	N.17	(Belcecchi - Cingolani, Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Coltorti, Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. - L'Ulivo - Lillini per S.D. - Alberici e Fancello per C.I. - Bucci per P.R.C. - Brecciaroli per Verdi)

La risoluzione è respinta

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato composto da n.23 articoli nonché da n.1 allegato;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente approvato con delibera di C.C. n. 93 del 10.03.1995;
- 4) di dare altresì atto che il presente nuovo Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la presente deliberazione;
- 5) di dare atto che, ai sensi della legg 241/90, responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott. Enrico Lancellotti.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 93 del 10/03/1995 è stato approvato il Regolamento per la concessione di permessi di transito e/o sosta Zone a Traffico Limitato;

DATO ATTO che il Servizio di Polizia Municipale ha predisposto una bozza di regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato che sostituisce il precedente regolamento del 1995;

CHE il Consiglio di Circoscrizione Centro ha espresso parere favorevole con delibera n. 1 del 06.02.2008, prot. 15335 del 14.02.2008 alla bozza di Regolamento di cui sopra;

VISTA la decisione di massima espressa dalla Giunta Comunale in data 19.02.2008 e visto il parere favorevole espresso dal competente Ufficio Mobilità facente parte del Servizio LL.PP. con nota n. 1460 del 15.01.2008;

DATO ATTO che la bozza del nuovo regolamento prevede modifiche introdotte anche e sulla base delle esperienze maturate dagli operatori addetti al controllo del traffico ed al rilascio dei permessi di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato;

DATO ATTO che nel corso degli anni sono mutate le esigenze dei residenti del centro storico e della collettività in genere e che per tale motivo si rende necessario l'aggiornamento del regolamento;

CONSIDERATO l'aumento del parco circolante dei veicoli;

CONSIDERATO altresì che da diversi anni il Corpo della Polizia Municipale ha fatto ricorso a proroghe dei permessi rilasciati in attesa dell'emanazione di un nuovo Regolamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il Consiglio Comunale debba provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D. Lgs. n. 26/2000, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione del presente atto;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della strada” e successive modifiche;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 11.03.2008

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato composto da n. 23 articoli nonché da n. 1 allegato;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente approvato con delibera di C.C. n. 93 del 10.03.1995;
- 4) di dare atto che il presente nuovo Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la presente deliberazione;
- 5) di dare atto che, ai sensi della legg 241/90, responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott. Enrico Lancellotti.

Il Responsabile del Procedimento
Comandante Polizia Municipale
F.to Dott. Enrico Lancellotti

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO"

ARTICOLO 1

Residenti - Dimoranti

- (1) Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato, per i veicoli di loro proprietà in misura di autorizzazioni comunque non superiori al numero di patentati presenti in ciascun nucleo familiare, è concessa un'autorizzazione biennale di transito e sosta, escluso Corso Matteotti per il quale è concessa la sola autorizzazione di transito nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00. Su di un unico contrassegno potranno essere riportate più targhe.
- (2) Ad ogni residente anagrafico nelle Zone a Traffico Limitato, non avente autoveicolo proprio, che sia possessore di patente e che utilizzi in modo esclusivo un altro veicolo, è concessa con le limitazioni di cui al comma 1, un'autorizzazione di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato. Il contrassegno potrà riportare una sola targa.
- (3) Per i ciclomotori e motocicli è rilasciata un'autorizzazione per ogni mezzo, in deroga al limite di cui al comma 1.
- (4) Possono essere equiparati ai veicoli dei residenti anagrafici anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing o assegnati dalle Ditte o Enti in qualità di dipendenti o di legali rappresentanti, purché ciò risulti da autocertificazione.
- (5) Quanto previsto dai precedenti commi viene esteso anche a coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva abituale dimora nelle Zone a Traffico Limitato e a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovano nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, purché debitamente autocertificato, indicando il periodo esatto di permanenza. In quest'ultimo caso verrà rilasciata un'autorizzazione per un solo veicolo.
- (6) Ad ogni nucleo familiare residente anagrafico all'interno delle Zone a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 70 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, verrà rilasciata un'autorizzazione nominativa all'intestatario scheda del nucleo familiare che consenta la sosta per un massimo di 2 ore, con esposizione del disco orario come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Regolamento.
- (7) Ai titolari di autorizzazione rilasciata per la Z.T.L. di Corso Matteotti di cui al presente articolo è concessa la sola autorizzazione di transito nella fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00 e la sosta nella Z.T.L. di Via Pergolesi. In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.
- (8) Ai residenti anagrafici ed agli autorizzati di cui al comma 5, di via delle Terme, Via Degli Spaldi, Vicolo Ubaldini, Via Posterma e V.lo delle Terme, pur appartenendo alla Z.T.L. di Via Pergolesi, verrà concessa anche l'autorizzazione di solo transito nella Z.T.L. di San Pietro.

(9) Ai residenti anagrafici e ai soggetti previsti dal comma 5, titolari di autorizzazioni di sosta per la Zona a Traffico Limitato di Via Pergolesi, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate di mercoledì e sabato.

(10) Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato ed ai soggetti previsti dal comma 5, titolari di autorizzazione di sosta, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate in cui si svolgono fiere e manifestazioni.

(11) Ai residenti anagrafici ed ai soggetti previsti dal comma 5, con autorizzazione di sosta nella Z.T.L. di San Pietro, viene concesso di parcheggiare, senza limitazione di orario, in P.zza Baccio Pontelli, esponendo il contrassegno Z.T.L. San Pietro.

(12) I residenti anagrafici e i soggetti previsti dal comma 5, titolari di autorizzazione, che hanno le abitazioni nelle vie a confine tra due diverse Zone a Traffico Limitato, per comprovate esigenze e necessità potranno, in sostituzione, richiedere pur appartenendo ad una Z.T.L., l'autorizzazione per la Z.T.L. adiacente.

(13) Il rinnovo delle autorizzazioni dei residenti anagrafici, di cui al presente articolo, avverrà ogni biennio a cura dell'ufficio preposto al rilascio. All'atto del ritiro del contrassegno, il beneficiario dovrà compilare apposito modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti nei precedenti commi.

(14) Il rilascio biennale delle autorizzazioni per gli altri casi previsti dal presente articolo avverrà a seguito di presentazione di nuova domanda.

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Saranno esenti da bollo i moduli di autocertificazione previsti nel comma 13.

ARTICOLO 2

Garages ed aree interne

(1) Ai proprietari o affittuari, ai possessori a titolo gratuito di garages e a coloro che hanno la disponibilità all'interno di strutture pubbliche o private di posti-veicolo è concessa la sola autorizzazione biennale di transito per accedere all'area di sosta.

(2) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti dovrà essere rapportato alla capienza dei garages, in ragione di mq. 20 per ogni veicolo e di mq. 15 per ogni veicolo se trattasi di struttura diversa.

(3) In Corso Matteotti l'autorizzazione di transito è concessa nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.

(4) In Corso Matteotti il transito sarà vietato nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 3

Agenti e rappresentanti di commercio

(1) Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, non titolari di autorizzazione già rilasciata per altro titolo, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all'interno della Z.T.L. per la quale si richiede l'autorizzazione, è concessa un'autorizzazione biennale di transito e sosta, nei giorni feriali, nella fascia oraria: 08,30 – 10,30 e 15,30-17,00.

(2) Per la Z.T.L. di Via Pergolesi non verrà concessa l'autorizzazione per le ore antimeridiane di mercoledì e sabato.

(3) Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà 8,30-10,30 e 15,30-17,00 con sosta per un periodo massimo di mezz'ora, esponendo all'interno del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art. 17 comma 3 del Regolamento.

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Per le autorizzazioni non superiori ad un giorno, rilasciate ai sensi dell'art. 21 comma 5 del presente Regolamento, sarà sufficiente esibire la carta di circolazione e il certificato della Camera di Commercio.

ARTICOLO 4

Artigiani e ditte

(1) Agli artigiani o ai titolari di ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, con veicolo adibito a trasporto secondo la normativa vigente, che effettuano nelle Zone a Traffico Limitato interventi professionali, opportunamente documentati con gli estremi del permesso di costruire e/o DIA o del contratto stipulato con Enti/privati o i dati identificativi del cliente commissionante il lavoro, è concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per la durata dei medesimi e comunque per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili solo per cause debitamente documentate.

(2) Le autorizzazioni sono rilasciate in numero di 1 per ogni veicolo richiesto, per un massimo di 3 autorizzazioni se autocarro ed in numero di 1 autorizzazione se il veicolo è adibito a trasporto di persone.

(3) E' concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro agli autoveicoli dei gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua.

(4) E' concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta agli automezzi di proprietà di istituti specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito, dal lunedì al venerdì e durante gli orari di apertura di questi ultimi, esclusivamente per operazioni di carico e scarico.

(5) Le autorizzazioni rilasciate di cui ai commi 3 e 4 potranno avere una durata massima biennale.

(6) Per interventi professionali per i quali è necessario un periodo di tempo inferiore a gg. 7 le autorizzazioni, non rinnovabili, saranno rilasciate con le modalità previste dall'art. 21 comma 5 del presente Regolamento.

(7) Per le autorizzazioni giornaliere, rilasciate ai sensi dell'art. 21 comma 5 del presente Regolamento, sarà sufficiente esibire la carta di circolazione del veicolo.

(8) Nella Z.T.L. di Corso Matteotti le autorizzazioni consentiranno il transito e la sosta nella fascia oraria 07,00-10,30 e 13,00-17,00 con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all'interno del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Regolamento.

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5

Rappresentanti di preziosi

(1) Ai rappresentanti di preziosi, iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione della Questura, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all'interno della Z.T.L. per la quale si richiede l'autorizzazione nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, è concessa un'autorizzazione biennale di transito e sosta senza limite di orario nelle Zone a Traffico Limitato di Via Pergolesi e San Pietro. In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

(2) Per le autorizzazioni giornaliere, rilasciate in base all'art. 21 comma 5 del presente Regolamento, sarà sufficiente esibire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autorizzazione della Questura.

Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 6

Istituti di credito

(1) A ciascuna filiale degli Istituti di Credito con sede nella Z.T.L. è concesso un permesso di transito e sosta per un periodo massimo di un'ora.

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il responsabile della filiale, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 7

Medici

(1) Ai medici generici e pediatri convenzionati, facenti parte della ASUR n. 5, che hanno pazienti residenti nelle Zone a Traffico Limitato e che autocertificheranno l'esistenza di tale convenzione, è concessa un'autorizzazione biennale per circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, nel caso di visita domiciliare. La sosta è consentita per un periodo massimo di un'ora, esponendo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento. In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

(2) Potranno essere rilasciate autorizzazioni giornaliere, come da art. 21 comma 5, ai medici generici e pediatri, nonché ai medici specialisti, in visita domiciliare urgente, con le stesse modalità previste dal comma 1.

Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 8

Carico e scarico merci

(1) Gli autotrasportatori, con veicoli adibiti al trasporto secondo normativa vigente, potranno effettuare operazioni di carico e scarico nei soli giorni feriali, dalle ore 07,00 alle ore 10,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00, senza alcuna autorizzazione purché il conducente abbia con sé il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria relative alle merci trasportate.

(2) Ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, verrà rilasciata un'autorizzazione biennale, per il veicolo di loro proprietà, per effettuare operazioni di carico e scarico, nei soli giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00, sabato solo il mattino. Medesima autorizzazione sarà rilasciata per un veicolo a disposizione dei gestori dell'Enoteca Regionale e di un veicolo a disposizione della scuola di cucina Italcook con sede nella Zona a Traffico Limitato.

(3) I titolari di esercizi pubblici con sede nelle Zone a Traffico Limitato potranno chiedere, in sostituzione della fascia oraria pomeridiana 15,30-17,00, la fascia oraria 22,00-02,00.

(4) Ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici, non possessori di veicolo proprio e non possessori di autorizzazione ad altro titolo, per effettuare le operazioni di carico e scarico, verrà concessa un'autorizzazione biennale per altro veicolo con le stesse modalità dei commi 2 e 3.

(5) Ai proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini, siti nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verrà concessa un'autorizzazione di transito e sosta per il veicolo di loro proprietà, limitatamente per effettuare operazioni di carico e scarico. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti verrà concessa l'autorizzazione di transito e sosta per le fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.

(6) Agli artigiani, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verranno rilasciate autorizzazioni biennali per i veicoli di loro proprietà per effettuare operazioni di carico e scarico, durante l'arco della giornata. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti verranno concesse autorizzazioni di transito e sosta per le fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.

(7) Le operazioni di carico e scarico previste nei commi precedenti, sono consentite per un periodo massimo di un'ora esponendo, all'interno del veicolo, l'indicazione dell'ora di arrivo come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.

(8) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione prevista ai commi 2-4-5-6:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 9

Stampa

(1) Ai veicoli a disposizione degli operatori delle televisioni e radio private sono concesse autorizzazioni temporanee, come previsto dall'art. 21 comma 5 del presente Regolamento, solamente per motivate esigenze di carattere professionale.

(2) Per la Z.T.L. di Corso Matteotti l'autorizzazione di transito e sosta verrà concessa nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.

(3) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

ARTICOLO 10

Asili nido - Scuole Materne ed Elementari

(1) A coloro che accompagnano gli alunni presso gli asili nido, scuole d'infanzia e primarie sono concessi, nei soli giorni feriali in cui si svolgono le lezioni e vincolati a giorni ed orari di frequentazione, un massimo di 2 autorizzazioni per la sola durata dell'anno scolastico, per transitare nelle vie che conducono ai plessi di cui sopra.

(2) La domanda in carta semplice dovrà essere inoltrata, in maniera cumulativa, dalla Direzione delle rispettive scuole o asili a cui appartiene il plesso sito nella Z.T.L..

(3) La Segreteria scolastica dovrà comunicare all'Ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni, gli eventuali trasferimenti degli alunni in altri plessi scolastici.

(4) La sosta in prossimità dell'edificio scolastico è consentita, a motore spento, per un periodo massimo di mezz'ora esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.

(5) Nella Z.T.L. di Via Pergolesi nei giorni di mercato sono consentite solamente il transito e la fermata.

(6) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

ARTICOLO 11

Palestre

(1) A coloro che accompagnano i bambini presso i locali delle Palestre situate all'interno delle Zone a Traffico Limitato, qualora queste siano a più di 150 m. dalle zone non soggette a limitazione, è concesso un massimo di 2 autorizzazioni di transito e sosta, per la durata del corso, vincolate ai giorni ed orari di frequentazione. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti non verranno rilasciate autorizzazioni per le fasce orarie 10,30-13,00 e 17,00-24,00.

(2) Il transito e la sosta nei pressi della Palestra sono consentiti per i tempi strettamente necessari a lasciare e riprendere i bambini, con una sosta massima di 30' e con l'esposizione del disco orario, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.

(3) La domanda, oltre che dalla persona interessata, potrà essere inoltrata in maniera cumulativa, dalla Direzione della Palestra.

(4) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale

Documentazione necessaria:

Istanza in bollo su stampato predisposto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dove il richiedente, mediante autocertificazione, dovrà attestare e sottoscrivere le condizioni che possono dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 12

Cerimonie - Manifestazioni - Riti religiosi - Visite mediche

(1) In occasione di matrimoni civili e religiosi celebrati presso la Residenza Municipale o presso Chiese che sono ubicate nelle Zone a Traffico Limitato, saranno rilasciate autorizzazioni per un massimo di 8 autovetture. Per il rilascio dovrà essere presentato, in carta semplice, un elenco con relativi nominativi e dati dei veicoli e orario della cerimonia.

(2) Per la Z.T.L. di Corso Matteotti verranno autorizzate 4 autovetture e non potranno essere rilasciate autorizzazioni nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

(3) In occasione di manifestazioni, per lo svolgimento delle stesse, potranno essere concesse autorizzazioni temporanee, come previsto dall'art. 21 comma 5 del presente Regolamento, per il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato.

(4) Per visite mediche di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione, potrà essere rilasciata un'autorizzazione temporanea per il transito e una sosta massima di 30', esponendo il disco orario, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.

(5) Ai veicoli a disposizione di Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio nelle Zone a Traffico Limitato, verranno rilasciate autorizzazioni di transito e sosta per il periodo di durata dell'assistenza stessa.

(6) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati e non verranno rilasciate autorizzazioni nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

ARTICOLO 13

Esenzioni

(1) I sottoelencati veicoli sono autorizzati, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

- autobus o Mini Autobus del servizio urbano,
- taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio,
- autoambulanze,
- veicoli delle Forze Armate,

- veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale),
- veicoli dei Vigili del Fuoco,
- veicoli degli Istituti di Vigilanza,
- autoveicoli dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio,
- autoveicoli adibiti al servizio postale,
- autofunebri con relativo corteo,
- autoveicoli dell'igiene urbana e raccolta differenziata, in possesso di documentazione comprovante la necessità di servizio di manutenzione e reperibilità,
- automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi,
- automezzi di Enti Pubblici che debbano, per necessità di servizio, transitare e/o sostare nella Z.T.L.,
- autocarri o autoveicoli adibiti al trasporto secondo la vigente normativa di venditori su aree pubbliche, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei giorni di fiere e di titolari di posteggi nelle vie e piazze della Z.T.L. di Via Pergolesi, nei soli giorni di mercato dalle ore 07,00 alle ore 15,00, ai quali verrà concesso di sostare in appositi spazi che, a giudizio del Comando di Polizia Municipale, non intralcino la circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei mezzi di soccorso.

(2) Le biciclette sono autorizzate, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato.

ARTICOLO 14

Autorità e Pubblico Interesse

(1) Potranno essere rilasciate autorizzazioni biennali di transito e sosta, su richiesta dei responsabili degli Uffici competenti, agli Uffici Giudiziari, agli Uffici di Riscossione e all'Autorità Giudiziaria.

(2) Per la Z.T.L. di Corso Matteotti l'autorizzazione di transito e sosta verrà concessa nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.

(3) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

ARTICOLO 15

Casi particolari

- (1) Potranno circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato i veicoli a servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
- (2) Potranno essere rilasciate autorizzazioni annuali di solo transito e fermata ai veicoli di accompagnatori di persone in possesso del contrassegno di cui al comma 1, che lavorano o studiano nelle Zone a Traffico Limitato.
- (3) Potranno essere rilasciate autorizzazioni di transito e fermata, per massimo 2 mesi, ai veicoli di accompagnatori di persone che si trovano, per un breve periodo, impossibilitati a deambulare e che lavorano o studiano nelle Zone a Traffico Limitato.
- (4) Per assistenza domiciliare e familiare potranno essere rilasciate autorizzazioni mensili di transito e sosta, per un periodo massimo di un'ora, esponendo all'interno del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Regolamento.
- (5) A coloro che accompagnano bambini di età compresa tra 0 e 10 anni presso i nonni residenti nelle Zone a Traffico Limitato e non in possesso di autoveicoli propri, possono essere concesse autorizzazioni mensili di transito e sosta, vincolati a giorni e fasce orarie, per un periodo massimo di mezz'ora esponendo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.
- (6) Per la Z.T.L. di Corso Matteotti l'autorizzazione di transito e sosta verrà concessa nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00.
- (7) In Corso Matteotti il transito e la sosta saranno vietati nella fascia oraria di istituzione dell'area pedonale.

Documentazione necessaria per i casi previsti dai commi 2-3-4-5:

Compilare apposito modulo di autocertificazione che attesti le condizioni che consentono di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16

Prescrizioni

- (1) I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad esse relative.
- (2) Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio ne provoca la decadenza con l'obbligo della sua restituzione all'ufficio che ne ha curato il rilascio.

(3) L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli, sia a campione che nel caso di segnalazioni, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 inoltre, si procederà alla revoca immediata dell'autorizzazione.

(4) A coloro che, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, saranno contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle norme indicate nel presente Regolamento, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, l'autorizzazione sarà sospesa per 30 giorni. In caso di ulteriori violazioni l'autorizzazione sarà revocata per tutto il periodo di validità della stessa.

(5) Gli autorizzati sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale posta all'interno delle Zone a Traffico Limitato, tale inosservanza sarà punita ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

(6) Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo facendone richiesta in carta semplice unitamente alla riconsegna del contrassegno non utilizzato.

ARTICOLO 17

Esposizione permessi

(1) E' fatto obbligo di esporre i contrassegni delle singole autorizzazioni, in originale, siano esse biennali, temporanee o giornaliere, esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati.

(2) I contrassegni dovranno essere collocati in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del veicolo, in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili dall'esterno.

(3) I contrassegni che consentono la sosta e ne prevedono una durata massima, dovranno essere accompagnati dall'esposizione del disco orario collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo, in maniera da risultare ben visibile, al fine di comprovare l'ora di inizio della sosta stessa.

(4) E' assolutamente vietata la riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L'abusiva riproduzione, contraffazione, duplicazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno, sarà segnalata all'autorità di P.G. e penalmente sanzionata.

(5) In caso di smarrimento del contrassegno, i titolari potranno ottenerne duplicato previa dichiarazione autocertificativa di smarrimento.

(6) In caso di sottrazione del contrassegno, nel periodo di validità dello stesso, l'interessato dovrà fare richiesta di duplicato allegando denuncia di furto presentata alla competente autorità di Polizia.

(7) Per i ciclomotori e motoveicoli viene esclusa l'esposizione dei contrassegni.

(8) Tali contrassegni dovranno essere riposti all'interno dei ciclomotori o motocicli in modo da rendere possibile il controllo da parte degli operatori di Polizia Municipale, quando entreranno in funzione l'inserimento dei cips nei contrassegni stessi.

ARTICOLO 18

Scadenze

(1) Le autorizzazioni biennali hanno una unica scadenza anche se la richiesta viene inoltrata durante o alla fine del periodo di validità.

ARTICOLO 19

Rinnovi

(1) L'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni provvederà, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza, al rinnovo dei contrassegni rilasciati ai residenti anagrafici di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

(2) La consegna di tali contrassegni avverrà a seguito di presentazione, da parte del titolare, di autocertificazione su stampato predisposto dall'Ufficio competente al rilascio, dove risultino permanere le condizioni che hanno dato origine al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 20

Regolamentazione documenti

(1) Le istanze prodotte per le richieste di autorizzazioni incomplete, sia per la parte che riguarda le dichiarazioni in essa contenute che per la documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici ne danno all'interessato, trascorso infruttuosamente il termine fissato la pratica viene archiviata.

(2) Durante il periodo di validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare, con autocertificazione, all'ufficio competente, ogni modifica a quanto dichiarato con autocertificazione al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, ai fini della rettifica del contrassegno.

ARTICOLO 21

Istruttoria pratiche, richieste e modalità di rilascio

(1) Le persone fisiche che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli precedenti per ottenere l'autorizzazione, valida per accedere nelle Zone a Traffico Limitato, sia di durata biennale che di durata inferiore se richiesto nei singoli articoli del presente Regolamento, debbono inoltrare istanza in bollo al Sindaco utilizzando gli stampati predisposti dall'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni attestando, con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, i requisiti richiesti.

(2) Nel caso di solo rinnovo o modifica dell'autorizzazione già concessa, la comunicazione sarà in carta semplice.

(3) Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono predisposte dal personale dell'Ufficio Comunale competente al rilascio con i criteri predeterminati nei precedenti articoli e sottoposte alla firma del Dirigente del Servizio competente.

(4) Ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai residenti anagrafici di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

(5) Per quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti dell'Ufficio Comunale competente sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni di transito e/o sosta non superiori ad un giorno anche su richiesta verbale e, per un massimo di 7 gg su presentazione di dichiarazione in carta semplice.

(6) In tutti i casi di accertata necessità, non contemplati nel presente Regolamento, l'Ufficio Comunale competente è autorizzato a rilasciare autorizzazioni temporanee di 30 giorni, eventualmente, in casi straordinari prorogabili. Entro 15 gg. dal rilascio di tali autorizzazioni, ne verrà data comunicazione alla Circoscrizione Centro.

(7) I vari tipi di autorizzazioni saranno chiaramente riconoscibili in base ad apposti contrassegni distinti per colore, per scritte, specificando la targa, il tipo (residente, garage, trasporto valori, rappresentante commercio, rappresentante speciale, carico e scarico, scuole, ecc.) ed eventuale fascia oraria.

(8) Per quanto previsto nel presente Regolamento, viene istituito un archivio delle autorizzazioni biennali e temporanee rilasciate. Tale archivio verrà utilizzato anche per il controllo delle autorizzazioni dopo l'istituzione dei varchi elettronici.

(9) Dopo l'istituzione dei varchi elettronici, nel caso in cui un veicolo debba accedere alle Zone a Traffico Limitato, urgentemente e impossibilitato a munirsi di autorizzazione, il proprietario o il conducente del veicolo stesso, entro 2 gg. lavorativi successivi al transito, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente, indicando le motivazioni del transito e la targa del veicolo.

ARTICOLO 22

Sanzioni

(1) Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate a norma del Codice Penale.

(2) Qualora applicabile qualsiasi violazione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sarà sanzionata secondo quanto disposto dal D.lvo 285 del 30/04/1992 Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

(3) Negli altri casi, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in applicazione delle norme previste dal Capo I sez.I e II della Legge del 24/11/1981 n.689 e dell'Art. 7 bis del D.lgs del 18/08/2000 n. 267. Entro 60 gg dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00, oltre le spese del provvedimento.

(4) Avverso le violazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 gg dalla data di accertamento o notifica della violazione, secondo le norme previste dal titolo I sez.II della Legge 689 del 24/11/1981.

(5) Avverso le violazioni previste dal vigente Codice della Strada D.lvo 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada.

ARTICOLO 23

Disposizioni finali e transitorie

(1) Copia dell'elenco delle autorizzazioni biennali e temporanee superiori ad un giorno e relativi beneficiari dovrà essere trasmesso, aggiornato ogni 4 mesi, alla Circoscrizione Centro che, qualora venga a conoscenza di usi non corretti nell'utilizzo delle autorizzazioni, ne darà comunicazione all'Ufficio competente che assumerà i provvedimenti del caso, dandone successivamente comunicazione alla stessa Circoscrizione.

(2) Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni inerenti le Zone a Traffico Limitato ed il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.93 del 10.03.1995.

(3) All'interno delle Zone a Traffico Limitato è istituito il limite di velocità di 30 KM/orari.

(4) E' vietato il transito lungo Corso Matteotti ai bus turistici.

(5) Viene allegato al presente Regolamento l'elenco delle Vie inserite nelle 3 Zone a Traffico Limitato istituite nel territorio cittadino. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determinano un cambiamento alle norme regolamentari ma solo un aggiornamento del documento accluso.

(6) Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

(7) Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio per un periodo di 1 anno dalla sua entrata in vigore. Gli esiti di tale monitoraggio saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

ALLEGATO ELENCO VIE

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nell'ambito del centro urbano sono istituite n.3 zone a traffico limitato così definite:

1^ Z.T.L. - VIA PERGOLESI dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Arco del Magistrato
Via Pergolesi
Chiostro S. Agostino
Piazza Spontini
Piazza Indipendenza
Vicolo del Ginnasio
Vicolo Fiorenzuola
Via Fiorenzuola
Via Federico Conti
Vicolo Guglielmi
Piazza Colocci
Via Francesco di Giorgio Martini
Piazza Ghislieri
Vicolo Amici
Costa Lombarda (da Piazza Federico II a Via Roccabella)
Piazza Federico II
Via Santoni
Vicolo del Vecchio Ospedale
Vicolo della Pace
Via Manuzi
Via Posterma
Via delle Terme
Vicolo delle Terme (da Via Terme a Costa S. Benedetto)
Vicolo Rocchi
Vicolo Ubaldini
Via degli Spaldi (da Costa S. Benedetto a Via Terme)
Piazza delle Monichette
Costa Mezzalancia (da Piazza Repubblica al numero civico 3)
Via Roccabella
Vicolo Galvani
Vicolo Ripanti
Costa S.Domenico (da Via Santoni a Vicolo Tosi)
Via Rincrocca
Costa Baldassini (solo numero civico 1)
Via Farri
Via del Fortino

2^ Z.T.L. - CORSO MATTEOTTI
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Corso Matteotti (da Via Palestro a Piazza Repubblica)
Via Vicenza
Vicolo S. Chiara
Vicolo S. Nicolò
Piazza Pergolesi (esclusi Parcheggi)
Via Giorgini
Arco Bisaccioni
Via Baligani
Via Mazzini (da Corso Matteotti a Via VX Settembre)
Via Saffi
Via Angeloni
Via Grizio
Via Montebello
Via Dell'Asilo nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via G. Bruno (lato Arco Clementino)

3^ Z.T.L. - SAN PIETRO
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Vicolo Tosi
Via Bencari
Via Degli Spaldi (da Largo Saponari a Costa S. Benedetto)
Largo Saponari
Via Saponari
Via Petrucci
Costa S. Domenico (da Piazza San Sovino a Vicolo Tosi)
Via degli Spiazzi
Piazza Sansovino
Via Lucagnolo
Via Valle
Costa Baldassini (escluso il numero civico 1)
Via Del Forno
Vicolo Fiasconi
Costa Pastorina
Vicolo delle Viole
Vicolo del Giglio
Via Andrea da Jesi (dal numero civico 12 in poi)
Piazza Franciolini
Via Franciolini
Via Volteja
Piazza Nova
Vicolo Rocabella I
Vicolo Rocabella II
Costa Mezzalancia (da Via Mazzini al numero civico 3)
Vicolo delle Terme (da Largo Saponari a Costa San Benedetto)
Via S. Marino
V.Lo Buio
V.Lo Moriconi
Costa San Benedetto
Costa Lombarda (da Via Rocabella a Via Valle)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14.03.2008

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA MUNICIPALE

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott. Enrico Lancellotti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. GENNAI STEFANO nella sua qualità di Dirigente del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 25.02.2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Stefano Gennai

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

-()Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

-()Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-()Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE